

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

PAG.	PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033):	
Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759):	
Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988):	
Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005):	
Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007):	
Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203)	55
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	55, 56, 57
Anedda Gian Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	57
Baresi Eugenio (gruppo CCD)	56
Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i>	55, 56
Sulla pubblicità dei lavori:	
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	55
ALLEGATI:	
<i>Allegato 1:</i> articolo 3 del testo unificato ...	59
<i>Allegato 2:</i> emendamenti presentati all'articolo 3 del testo unificato	63

La seduta comincia alle 15,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, è stato richiesto che la pubblicità dei lavori delle sedute dedicate all'esame del provvedimento sulla custodia cautelare sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito anche per la seduta odierna.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033) e delle proposte di legge Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759); Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988); Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005); Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007); Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redi-

gente del testo unificato del disegno di legge: « Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari »; Finocchiaro Fidelbo ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa »; Saraceni ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute »; Grimaldi ed altri: « Modifiche alla disciplina della custodia cautelare »; Milio: « Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari ».

Prima di proseguire l'esame degli articoli, dati i tempi e l'elevato numero di emendamenti presentati ritengo utile che la Commissione possa utilizzare tutti gli spazi di lavoro a disposizione. Propongo quindi che la Commissione si riunisca anche domani mattina, non essendo previste votazioni in Aula, e di richiedere quindi al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del regolamento, di voler autorizzare lo svolgimento della seduta della Commissione anche in costanza della riunione dell'Assemblea.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Signor presidente, domani dovrò presiedere l'Assemblea dalle 11 in poi. Cercherò di farmi sostituire, in modo da poter essere presente alla seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Convocherò comunque la seduta della Commissione prima di quell'ora.

Se non vi sono ulteriori obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che articoli ed emendamenti oggi esaminati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Ricordo che ieri, nel corso dell'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, su segnalazione del deputato Anna Finocchiaro Fidelbo, la Commissione ha concordato di acquisire il parere della V Commissione bilancio sull'emendamento del relatore 2.16, che è stato perciò approvato in linea di principio, risultando così accantonato l'articolo 2.

In precedenza, la Commissione aveva votato altri emendamenti. La presidenza, ritenendo che essi non presentassero profili tali da comportare pareri obbligatori, li ha posti senz'altro in votazione.

Per il prosieguo, la presidenza segnalerà alla Commissione, prima del voto, gli emendamenti che sembrano comportare pareri obbligatori di altre Commissioni. Questi emendamenti saranno votati in linea di principio. Naturalmente, la presidenza valuterà le segnalazioni che i deputati vorranno effettuare in proposito, per richiamare l'attenzione su profili di costituzionalità o finanziari o su altri profili di emendamenti che, a norma del regolamento, possano comportare pareri obbligatori.

EUGENIO BARESÌ. Signor presidente, vorrei far presente che fra un quarto d'ora si svolgeranno votazioni qualificate in Assemblea.

PRESIDENTE. Purtroppo, i nostri lavori sono condizionati da quelli dell'Assemblea.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati. Ricordo che il testo unificato assunto come base per la discussione è pubblicato sul Bollettino delle Giunte e

delle Commissioni parlamentari del 18 ottobre 1994.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. L'articolo 3 del testo unificato riguarda alcune modifiche da apportare alle lettere a) e c) dell'articolo 274 del codice di procedura penale.

L'emendamento Fragalà 3.17 propone una modifica parziale e di carattere lessicale della lettera a), mentre il nuovo testo della lettera c) appare eccessivamente riduttivo. Pertanto, esprimo parere contrario.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Fragalà 3.16, che comporta una modifica lessicale della lettera a) e ripropone in sostanza la stessa dizione dell'attuale lettera c) dell'articolo 274.

Sono contrario all'emendamento Saraceni 3.6, perché troppo riduttivo, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.3, trattandosi di modifiche lessicali più che di sostanza.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.4 propone di sopprimere al comma 1 l'aggettivo « attuale ». Esprimo parere contrario poiché su questo aggettivo si era espresso in favore, dopo un ampio dibattito, il comitato ristretto.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Mirone 3.10, che propone di sopprimere la declaratoria di nullità ai sensi dell'articolo 179, nonché sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.5, dello stesso tenore.

Sono contrario anche agli emendamenti Ayala 3.2, Pecoraro Scanio 3.8 e Mirone 3.12, di identico tenore, nonché sugli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 3.14 e Neri 3.9, quest'ultimo soppressivo del comma 2.

Mi riservo di esprimere il parere, in attesa di chiarimenti, sull'emendamento Saraceni 3.7; mi riservo di esprimere il parere sulla prima parte dell'emendamento 3.1 del Governo, esprimendo parere favorevole sulla seconda parte dello stesso emendamento.

Mi riservo di esprimere il parere sulla prima parte degli identici emendamenti Ayala 3.15 e Pecoraro Scanio 3.13, in cui si

propone la soppressione delle parole « e giudiziari », in quanto temo un'eventuale questione di incostituzionalità; vorrei affrontare ulteriormente questa problematica. In merito, invece, alla seconda parte dei suddetti emendamenti, tesa a sostituire le parole « a cinque anni » con le parole « a quattro anni », esprimo parere favorevole.

L'emendamento Mirone 3.11 è superato perché in realtà abbiamo già accolto il parere del Governo; mi dichiaro pertanto contrario. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Fragalà 3.18, in quanto già inserito in un'altra disposizione.

PRESIDENTE. Chiedo ora al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

GIAN FRANCO ANEDDA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere contrario sull'emendamento Fragalà 3.17. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Fragalà 3.16; diversamente il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Saraceni 3.6. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.3; diversamente il parere è contrario. Sono contrario agli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 3.4 e Mirone 3.10. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.5. Il parere è contrario sugli identici emendamenti Ayala 3.2, Pecoraro Scanio 3.8 e Mirone 3.12, nonché sugli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 3.14 e Neri 3.9. Per quanto riguarda l'emendamento Saraceni 3.7, sul quale il relatore si è riservato di esprimere il parere, il Governo è favorevole alla prima parte, tesa a sostituire la parola « e » con la parola « o », mentre sulla seconda parte il parere è contrario.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole sottosegretario, faccio osservare che la seconda parte di questo emendamento è identica all'emendamento 3.1 del Governo.

GIAN FRANCO ANEDDA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il parere del Governo è contrario sulla soppressione delle parole « per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ». La seconda parte dell'emendamento non è proprio identica a quello del Governo.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1. Per quanto riguarda gli identici emendamenti Ayala 3.15 e Pecoraro Scanio 3.13, l'osservazione del relatore in ordine alla soppressione del termine « giudiziari » è esatta: vi sono grossi pericoli di incostituzionalità, in quanto una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di un'altra legge che faceva riferimento ai procedimenti in corso, quindi ai precedenti giudiziari. Il Governo esprime pertanto parere favorevole.

Infine, il parere è contrario sugli emendamenti Mirone 3.11 e Fragalà 3.18.

PRESIDENTE. Poiché stanno per riprendere i lavori in Assemblea e sono imminenti votazioni qualificate, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,35, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani alle 10,30.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 1° dicembre 1994.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

**Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale
in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).**

TESTO UNIFICATO

ART. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine relativi ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179. Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né dalla mancata ammissione degli addebiti; ».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c)* quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini dall'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali e giudiziari, sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ».

ALLEGATO 2

**Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale
in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).**

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di determinati atti di indagine sui fatti per i quali si procede, attinenti a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle relative prove e fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179; ».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c)* quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero di criminalità organizzata ».

3. 17.

Fragalà, Broglia.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze di compiere atti di indagine relativi ai fatti per i quali si procede, in presenza di situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità assoluta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 179, tali situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona nei cui confronti si svolgono indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni, né alla mancata ammissione degli addebiti; ».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c)* quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da effettivi comportamenti o atti e dai suoi precedenti penali e giudiziari, sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ».

3. 16.

Fragalà, Broglia.

XII LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1994

All'articolo 3, comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quando, in presenza di situazioni di concetto e attuale pericolo, sussistono specifiche ed inderogabili esigenze di tutela dell'acquisizione della prova relativa ai fatti ai quali si procede;

3. 6.

Saraceni.

All'articolo 3, comma 1, capoverso, sostituire le parole per il compimento di atti di indagine relativi con le seguenti attinenti alle indagini relative.

3. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Bongiorno, Scermino, Cesetti, Bonfietti, Di Lello, Porcari, Grimaldi, Bonito, Grasso, Scozzari.

All'articolo 3, comma 1, capoverso, sopprimere le parole ed attuale.

3. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Bongiorno, Scermino, Cesetti, Bonfietti, Di Lello, Grimaldi, Porcari, Bonito, Grasso, Scozzari.

All'articolo 3, comma 1, capoverso, sopprimere le parole da fondate su circostanze fino alle seguenti art. 179.

3. 10.

Mirone.

All'articolo 3, comma 1, capoverso, sopprimere le parole assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179.

3. 5.

Finocchiaro Fidelbo, Bongiorno, Scermino, Cesetti, Bonfietti, Di Lello, Porcari, Grimaldi, Bonito, Grasso, Scozzari.

All'articolo 3, comma 1, capoverso, sopprimere le parole da le situazioni fino alle seguenti degli addebiti.

* 3. 2.

Ayala.

All'articolo 3, comma 1, capoverso, sopprimere le parole da le situazioni fino alle seguenti degli addebiti.

* 3. 8.

Pecoraro Scanio.

All'articolo 3, comma 1, capoverso, sopprimere le parole da le situazioni fino alle seguenti degli addebiti.

* 3. 12.

Mirone.

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole « sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione ».

3. 14.

Finocchiaro Fidelbo, Scermino, Bongiorno, Cesetti, Bonfietti, Di Lello, Porcari, Grimaldi, Bonito, Grasso, Scozzari.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

3. 9.

Neri.

All'articolo 3, comma 2, capoverso, dopo le parole circostanze del fatto, sostituire la parola e con la parola o.

Conseguentemente sopprimere le parole della persona sottoposta alle indagini o. Sopprimere, alla fine, le parole per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

3. 7.

Saraceni.

All'articolo 3, comma 2, capoverso, sopprimere le parole della persona sottoposta alle indagini o, sostituire poi le parole cinque anni con le seguenti quattro anni.

3. 1.

Il Governo.

All'articolo 3, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole e giudiziari; sostituire poi le parole a cinque anni con le seguenti a quattro anni.

* 3. 15.

Ayala, Paggini.

All'articolo 3, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole e giudiziari; sostituire poi le parole a cinque anni con le seguenti a quattro anni.

* 3. 13.

Pecoraro Scanio.

All'articolo 3, comma 2, capoverso, sopprimere le parole per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni.

3. 11.

Mirone.

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'esistenza del concreto pericolo indicato alle lettere a), b) e c) del comma 1 non può essere desunta dalle dichiarazioni comunque rese dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini né dal suo rifiuto di rendere dichiarazioni ».

3. 18.

Fragalà, Broglia.

